

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	1272	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
STORCHI ed altri: Concessione gratuita del passaporto per gli emigranti (2790)	1272	
PRESIDENTE	1272, 1273, 1274	
DAZZI, <i>Relatore</i>	1272, 1273	
DRIUSSI	1272, 1274	
BETTOLI	1272	
MAGLIETTA	1273, 1274	
AGRIMI	1273	
REPOSSI <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1273	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
GRAZIOSI e BUTTÈ: Istituzione dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari	1274	
PRESIDENTE	1274, 1275, 1276	
MAGLIETTA	1275	
BARTOLE	1275	
CHIAROLANZA	1275	
ZACCAGNINI	1275	
GRAZIOSI	1276	
DRIUSSI	1276	
BETTOLI	1276	
DI MAURO	1276	
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Disciplina della produzione e del consumo dell'alcol etilico (<i>Approvato dalla XI Commissione del Senato</i>) (3073) . . .
		1276
		PRESIDENTE
		1276, 1277, 1278, 1279
		BARTOLE, <i>Relatore</i>
		1276, 1277
		BETTOLI
		1277, 1278
		PENAZZATO
		1277
		REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .
		1278, 1279
		Sull'ordine dei lavori:
		SCARPA
		1279
		DI MAURO
		1279
		DIAZ LAURA
		1279
		SABATINI
		1279
		CALVI
		1279
		CREMASCHI
		1280
		PRESIDENTE
		1280
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1280
		La seduta comincia alle 9,10.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato L'Eltore.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Concessione gratuita del passaporto per gli emigranti. (2790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Concessione gratuita del passaporto per gli emigranti ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, tale proposta di legge fu posta all'ordine del giorno dell'ultima seduta della Commissione prima delle ferie estive. Essa, però, non venne esaminata perché la II e la IV Commissione non avevano ancora provveduto a far pervenire il loro parere. Successivamente il Vicepresidente della IV Commissione ha comunicato il parere favorevole della propria Commissione.

L'onorevole Dazzi, relatore, ha facoltà di riferire sulla proposta di legge.

DAZZI, *Relatore*. L'articolo 16 della Costituzione italiana sancisce, per ogni cittadino, il diritto di uscire liberamente dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge; l'articolo 35, a sua volta, dispone la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e la tutela del lavoro italiano all'estero. Orbene, la proposta di legge che viene oggi sottoposta al nostro esame, intende stabilire che la concessione del passaporto agli emigranti debba avvenire in maniera gratuita. Tutti sanno come siano complesse e onerose le pratiche da espletarsi per l'ottenimento del passaporto e quante obiezioni e proteste siano sempre state fatte in merito. Allo scopo di dare un nuovo assetto a tutta la materia, è stato presentato al Senato un disegno di legge, la cui approvazione non potrà avvenire certamente con molta celerità. È, per questo che, in attesa, data l'urgenza di dover andare incontro alle giuste richieste degli emigranti, è stato ritenuto opportuno anticipare, con la proposta di legge in esame, quanto è contenuto nell'articolo 21 del citato disegno di legge: la concessione gratuita del passaporto agli emigranti.

La proposta di legge in esame non entra nel merito della durata della validità del documento nonostante che, nella relazione che l'accompagna, venga fatto osservare che la

durata di un anno in base alle norme vigenti, sia eccessivamente limitata. Il disegno di legge attualmente all'esame del Senato, prevede addirittura una validità di cinque anni. Per la esperienza che ho in tale campo, ritengo che un limite giusto possa essere quello di tre anni. In tal modo si favoriscono gli emigranti, togliendo loro il disturbo di rinnovare il passaporto ogni anno, e si raggiunge lo scopo di poter controllare con facilità la nostra emigrazione, soprattutto in riferimento alla dispersione degli emigranti stessi nei confronti delle relative famiglie.

Propongo quindi il seguente articolo aggiuntivo *1-bis*:

« I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre.

Per l'emigrante che non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva, il passaporto è valido per non oltre un anno ».

I motivi sociali e di giustizia che ispirano la proposta di legge appaiono evidenti; ritengo, pertanto, superflua ogni ulteriore considerazione e confido che la Commissione voglia dare il suo assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DRIUSSI. Io penso che questa sia un'ottima occasione perché la Commissione si occupi anche dei tanti problemi che assillano gli emigranti, in modo speciale di quello riguardante l'assistenza di malattia ai familiari. Gli emigranti risiedono per parecchi mesi, ed anche per anni, fuori del loro paese e, dovendo provvedere con i loro risparmi al mantenimento delle famiglie, versano quasi sempre in grave disagio: essi godono personalmente di ogni forma di assistenza nei paesi che li ospitano per lavoro, ma non così si può dire dei loro familiari rimasti in patria. Diamo, quindi, a questi lavoratori, che tanto beneficio apportano alla nostra economia generale, almeno la sensazione che entro breve tempo sarà trovata una logica, giusta soluzione ai problemi che li interessano.

BETTOLI. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge in esame, anche perché, in precedenti sedute della Commissione, abbiamo più volte sollecitato dei provvedimenti a favore degli emigranti. Ritengo anzi che questa proposta di legge, dovuta all'iniziativa del nostro Presidente e degli onorevoli Dazzi e De Meo, potrebbe addirittura essere considerata come una proposta della XI Commissione Lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, riteniamo che la distin-

zione di cui al secondo comma non dovrebbe essere fatta. Secondo noi i giovani che si recano a lavorare all'estero dovrebbero rientrare nelle aliquote degli esonerati dal servizio militare, per lo meno fino a tutta la durata della loro emigrazione. Al loro rientro in patria o alla data che meglio sembrerà loro opportuna, saranno essi stessi a chiedere di assolvere all'obbligo del servizio militare.

Inoltre, desidero far rilevare la necessità e la urgenza che la nostra Commissione affronti anche gli altri problemi che riguardano gli emigranti. Poiché il Governo fino a questo momento non ha potuto o non ha voluto affrontarli, penso che sia il caso di trovare noi una soluzione equa, sia sotto forma di stralcio di altre proposte di legge ancora da esaminare, sia sotto forma di proposte da concordare in seno alla Commissione.

MAGLIETTA. Anche la nostra parte è favorevole alla proposta di legge. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bettoli. Circa la questione di carattere generale, la necessità, cioè di sistemare rapidamente tutta la materia, penso che sarebbe meritorio, da parte nostra, pregare l'onorevole Presidente di stabilire, d'accordo con gli organi competenti, quali siano le soluzioni da attuare più urgentemente per una sistematica e completa assistenza dei nostri lavoratori all'estero.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, vale a dire sulla validità stabilita in anni tre; ma, sulla seconda parte, che è limitativa, vorrei pregare l'onorevole Dazzi di non insistere. Del resto, per i cittadini italiani all'estero, soggetti ad obblighi di leva, vigono delle norme di carattere generale. Sono anche d'accordo sulla necessità di affrontare i problemi specifici più urgenti riguardanti gli emigranti e accetto la proposta formulata in tal senso dall'onorevole Maglietta.

AGRIMI. Ritengo anch'io che non sia opportuno limitare ad un solo anno la validità del passaporto per gli emigranti che non abbiano soddisfatto agli obblighi di leva. Una tale limitazione non farebbe che aumentare le difficoltà che già incontrano gli interessati per la concessione dei passaporti stessi.

BETTOLI. Poiché l'articolo 2 della proposta di legge prevede l'emanazione delle norme di attuazione della legge medesima, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità che tali norme abbiano valore

non soltanto nel territorio della Repubblica, ma anche presso i nostri organi consolari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole alla proposta di legge e non ho obiezioni da sollevare sulla proposta di fissare in anni tre il periodo di validità dei passaporti ordinari per gli emigranti. Non ritengo però di poter accogliere la seconda parte dell'articolo aggiuntivo 1-bis, trattandosi di materia di competenza del Ministero della difesa.

Per quanto concerne i problemi che assillano i nostri emigranti, sento il dovere di assicurare che il Governo non solo se ne sta occupando, ma se ne preoccupa anche molto e confida di poter presto risolvere, con idonei provvedimenti, almeno i più urgenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

I passaporti ordinari per gli emigranti sono rilasciati e rinnovati in Italia ed all'estero, senza la corresponsione di alcun diritto o tassa.

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il relatore ha proposto il seguente articolo 1-bis

« I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre.

Per l'emigrante che non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva, il passaporto è valido per non oltre un anno ».

DAZZI, *Relatore*. Desidero spiegare il perché della seconda parte dell'emendamento da me proposto. Essa mi è stata suggerita dalla formulazione di un articolo del disegno di legge attualmente all'esame del Senato, nel quale è detto che non può essere concesso il passaporto a coloro che non abbiano regolarizzato la loro posizione agli effetti degli obblighi militari. Norma restrittiva, come si vede, rispetto a quanto da me proposto, che prevede la concessione del passaporto in ogni caso e la validità del medesimo per almeno un anno. Comunque, non insisto sul mantenimento della seconda parte dell'articolo aggiuntivo.

DRIUSSI. L'esperienza insegna che la questione del servizio militare, al momento del rilascio del passaporto, è tenuta in considerazione proprio dalle autorità militari. Faccio osservare inoltre che in questo periodo è in corso un particolare tipo di emigrazione in altri continenti che comporta frequenti casi di esonero dei giovani dal servizio militare. È bene, quindi, secondo me, non porre alcuna limitazione alla validità dei passaporti. Del resto, non facendone menzione, negli eventuali casi particolari che si potranno verificare verranno sempre le norme generali vigenti per il rilascio del documento.

MAGLIETTA. In definitiva il passaporto è una formalità burocratica e le limitazioni alla sua validità sono pertanto del tutto inutili. L'esperienza insegna infatti che il cittadino che vuole assolvere agli obblighi militari rientra appositamente in patria, mentre colui che non vuole sottoporsi a tale dovere, se ne resta tranquillamente all'estero, qualunque sia la validità del suo passaporto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Dazzi non insiste sulla seconda parte dell'articolo aggiuntivo, il testo dell'articolo 1-bis rimane così formulato.

ART. 1-bis.

I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per gli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e

Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 24 ottobre 1956 la Commissione iniziò l'esame di tale proposta di legge. L'onorevole Repossi, allora relatore, ne espose i concetti fondamentali. Si tratta di rendere obbligatoria una certa forma di assistenza per una categoria di professionisti, che consta attualmente di circa settemila iscritti agli Ordini dei veterinari. Per questa forma di previdenza nessun onere è previsto a carico dello Stato. provvedono gli interessati stessi con proprie contribuzioni.

Nella discussione che seguì la relazione dell'onorevole Repossi, furono tuttavia sollevate alcune obiezioni e furono anche prospettati gli inconvenienti che sarebbero potuti derivare da una legge del genere. L'onorevole Gallico Spano rilevò, ad esempio, che la struttura burocratica dell'Ente appariva troppo farraginosa e pesante, mentre, dal suo canto, l'onorevole Bartole affermò che la Federazione dei veterinari si era dichiarata d'accordo sulla impostazione data al progetto, cosa questa che avrebbe dovuto confortare la Commissione nel dare il suo assenso. Anche l'onorevole Di Mauro volle manifestare una certa perplessità sull'opportunità della creazione di un organismo nuovo che, tra l'altro, avrebbe previsto una eccessiva burocrazia: ma l'onorevole Zaccagnini, per contro, sostenne che, trattandosi di una particolare categoria desiderosa di assoggettarsi ad una propria disciplina e di organizzarsi nel campo assicurativo senza chiedere alcun contributo allo Stato, la Commissione non avrebbe dovuto avere motivi per opporsi all'approvazione della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Delle Fave, richiamò a sua volta l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti della questione, particolarmente riferendosi alla posizione dei veterinari ufficiali, dipendenti dall'esercito, e dei veterinari dipendenti da enti pubblici o da pubbliche amministrazioni.

A conclusione della discussione rimase stabilito di demandare ad un Comitato ristretto la formulazione di un nuovo testo della proposta di legge, il quale tenesse conto delle obiezioni sollevate. Tale testo è sottoposto, oggi, all'esame della Commissione. Il Comitato ristretto, per assolvere il compito affidatogli, ha dovuto tenere diverse riunioni ed ha esaminato anche dati forniti dalla Federazione degli Ordini dei veterinari, la quale ha

precisato, fra l'altro, che l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari dovrebbe riguardare solo i veterinari condotti ai quali le amministrazioni consentono libertà di professione, cosa che comporta di conseguenza l'obbligo della loro iscrizione all'Ordine. I veterinari, invece, che dipendono dalle amministrazioni statali, non possono essere considerati dei liberi professionisti e pertanto non dovrebbero essere iscritti all'Ordine. Da ciò risulta evidente come soltanto gli iscritti all'Ordine dei veterinari possano far parte del costituendo Ente. Una delle maggiori difficoltà prospettate può, così, considerarsi superata.

In sostanza, il testo predisposto dal Comitato ristretto è stato ricavato in base allo schema normale di altri enti del genere.

MAGLIETTA. Vorrei fare un'osservazione di carattere generale che purtroppo lascerà il tempo che trova. Tutte le volte che ci troviamo di fronte a una proposta di legge del genere, siamo presi da due sentimenti opposti: approvarla, perché qualsiasi forma di mutualità deve essere sempre incoraggiata, non approvarla, perché con questi provvedimenti frammentari continuiamo a creare una serie di organismi che si accavallano l'uno all'altro e la situazione di carattere generale si complica enormemente.

La legge che stiamo esaminando è congegnata in modo che per ogni piccola eventuale modifica si richiederà un nostro intervento ed io non credo che ciò corrisponda veramente né a criteri di sana legislazione né all'interesse della categoria dei veterinari. Bisognerebbe trovare una formulazione che, completato l'atto legislativo, dia possibilità agli interessati di provvedere da soli.

BARTOLE. Condivido l'osservazione fatta dall'onorevole Maglietta, poiché è bene che i problemi che riguardano la categoria vengano risolti nell'ambito della categoria stessa, soprattutto per quel che riguarda il contenuto dell'articolo 2. Inoltre vorrei sapere se c'è il parere del Ministro guardasigilli dato che si tratta di un ordine professionale.

PRESIDENTE. L'articolo 19 dice: « Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni e indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per la amministrazione straordinaria

dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso ».

Il Ministro di grazia e giustizia ha dato il suo parere favorevole invocando l'applicazione di questo articolo.

BARTOLE. Il voler inserire nel testo della legge l'entità dei singoli contributi assistenziali mi sembra che esuli dal compito del legislatore. Fra un paio di mesi, tra un anno, ci troveremo di nuovo a dover modificare con un'altra legge la misura del contributo. Comunque, io esprimo una riserva, anche perché mi sembra che le 1.000 lire stabilite dall'articolo 3 siano insufficienti per far fronte ad una assistenza che abbia un minimo di decoro. I casi di intervento previsti dall'articolo 2 non possono essere assolti con un contributo simile.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento. La proposta originale dei deputati Graziosi e Butté, all'articolo 14, lettera C., dice: « Spetta al comitato direttivo di deliberare, di concerto col consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei veterinari e previo parere del consiglio nazionale dell'Ente sulle forme di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, sull'importo e sulle modalità di pagamento dei contributi, sulla specie e sull'ammontare delle prestazioni, sui requisiti per avervi diritto e sulle modalità di corresponsione delle stesse ».

Su questo punto il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente al Ministero del lavoro che una tale facoltà doveva ritenersi contraria all'articolo 23 della Costituzione e quindi suscettibile di ricorso alla Corte Costituzionale.

CHIAROLANZA. In linea di massima io sono favorevole al progetto di legge e ne sono lieto, come rappresentante dei medici italiani, penso che sia giusto che anche la categoria dei veterinari possa fruire di una previdenza simile a quella stabilita per i medici. Ma le osservazioni fatte in rapporto all'articolo 2 hanno un certo peso indubbiamente le 1.000 lire sono insufficienti. Ed allora fare una legge che sul terreno pratico diventa inapplicabile, significa creare delle difficoltà e non già favorire una categoria. Io non so se di fronte alla osservazione del Ministro guardasigilli, si possa modificare l'articolo 3; ad ogni modo si dovrebbe trovare la formula per modificare i contributi senza costringere il Parlamento ad intervenire con una nuova legge.

ZACCAGNINI. Ritengo che non sia possibile, per le ragioni che già sono state ricor-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1957

date, dare una delega agli organismi per stabilire il *quantum* delle contribuzioni. Qui si tratta di obblighi personali patrimoniali che per il disposto dell'articolo 23 della costituzione non possono essere imposti se non per legge: sono pertanto favorevole all'approvazione del testo predisposto dal comitato ristretto.

GRAZIOSI. Un punto centrale di discussione mi pare che sia la cifra di 1.000 lire che è stata ritenuta insufficiente. Mi permetto di fare osservare che la cifra è stata fissata in 1.000 lire basandosi su rilevazioni statistiche di 10-20 anni. È stato accertato che le 1.000 lire sono largamente sufficienti per assicurare l'assistenza, tanto è vero che qualcuno dell'Ordine dei veterinari voleva addirittura ridurle a 500.

Terrei poi a fare presente che su 7.200 veterinari italiani, 2.600 circa sono occupati con lavoro fisso mentre il resto sono liberi professionisti. Mettere delle cifre esagerate da pagare mi sembra inopportuno.

DRIUSSI. Mi pare che la formulazione proposta non sia delle più opportune e soprattutto sia molto inopportuno un intervento del legislatore in sede di articolo 2 che determina le prestazioni dell'Ente. D'accordo che bisogna fissare una cifra, e possiamo anche lasciare le 1.000 lire, ma dobbiamo eliminare l'articolo 2 oppure lasciarlo nella sola enunciazione di carattere generico. Per conto mio, fermo restando l'articolo 1 che impegna la obbligatorietà e fermo restando l'articolo 3, mi rimetterei per l'articolo 2 ad una enunciazione di principio sui compiti, demandando poi agli organi professionali la fissazione delle forme di assistenza sulla base dei bilanci che di anno in anno si formeranno.

Per tutti gli altri articoli, dal 4 fino all'ultimo, faccio una proposta nel senso di vedere se non sia possibile — dal momento che questa regolamentazione è richiesta dalla Federazione degli Ordini dei veterinari, che ha un numero di iscritti limitato — di attribuire i compiti che qui verrebbero ripartiti tra assemblea, consiglio, comitato direttivo, collegio dei sindaci, ecc., addirittura alla Federazione degli Ordini dei veterinari. Potrebbe rappresentare una formula accettabile.

BETTOLI. Sull'articolo 3 penso che noi potremmo superare lo scoglio che ci è stato posto dalla Commissione giustizia, demandando la fissazione del contributo ad un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro.

DI MAURO. Desidero fare alcune osservazioni per poter concludere in una richiesta

di un breve rinvio, tale da consentirci di poter esaminare il nuovo testo elaborato dal comitato ristretto. Nel testo originale l'assistenza era limitata soltanto ai veterinari non assicurati; noi qui verremmo a creare uno squilibrio, cioè daremmo l'assistenza in una misura unica sia a chi è già assistito da un ente — comune, provincia — e sia a chi non ha alcuna assistenza.

Non è che io abbia una posizione ostile al disegno di legge in esame, però penso che sarebbe opportuno esaminarlo con ponderazione e per fare ciò ritengo opportuno chiedere un breve rinvio.

PRESIDENTE. Data l'assenza del relatore ammalato e considerato l'andamento della discussione, personalmente aderirei alla proposta di rinvio in questo senso: dato che abbiamo un testo nuovo dovremmo richiedere un nuovo parere alla terza commissione permanente. In questo modo, si potrà poi esaminare la possibilità di superare l'obiezione all'articolo 3 attraverso una nuova formulazione sulla base della proposta dell'onorevole Bettoli.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (3023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 17 luglio 1957.

Il relatore, onorevole Bartole, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico, in sostanza intende sostituire le disposizioni frammentarie ed in verità alquanto incongrue che regolano la produzione ed il commercio dell'alcole etilico. Abbiamo disposizioni che risalgono dall'agosto 1890 al 1932: disposizioni sulle quali il Senato si è lungamente soffermato e che per quanto riguardano la commestibilità dell'alcole etilico si limitano all'accertamento di una determinata impurità, non considerando che nel commercio vi sono alcoli per gli usi più vari i

quali possono essere sofisticati da altre sostanze e che sono comunque nocivi alla salute umana. Inoltre, bisogna tenere presente che le varie disposizioni vigenti, come il decreto del 25 novembre 1909, si soffermano sull'alcole destinato come bevanda e non considerano le altre destinazioni che possono comportare effetti nocivi per la salute. Tutte queste disposizioni ed in particolare il regolamento del 1909, fissano taluni requisiti minimi di purezza dell'alcole etilico, requisiti minimi che però rappresentano il limite più basso, il quale oggi, con la più diffusa introduzione dell'alcole nel settore commestibile e nel settore industriale, non è più accettabile.

Il disegno di legge stabilisce anzitutto, nell'articolo 2, determinati criteri minimi circa la purezza del prodotto sia di produzione nazionale che di importazione. L'articolo 3 stabilisce che il prodotto che si trova al di fuori di questi limiti, debba essere destinato alla denaturazione.

Io non ho altro da aggiungere e mi rimetto alla Commissione per l'approvazione del disegno di legge. Desidero però far presente che l'articolo 2 — ed è stato detto anche al Senato — che determina i limiti di tolleranza delle sostanze estranee noi lo dobbiamo prendere come tendente a stabilire dei requisiti minimi di purezza, in quanto tutti i testi ufficiali riportano dei dati più bassi, cioè richiedono una purezza maggiore ed inoltre richiedono anche la esclusione di altre sostanze che non sono nemmeno indicate nel detto articolo 2.

La Farmacopea italiana richiede dei dati di purezza che sono ben lungi da quelli indicati nell'articolo suddetto.

Per evitare dei conflitti che potrebbero sorgere tra i dati prescritti dalla legge ed i dati dei testi ufficiali, vorrei pregare la Commissione di approvare questo mio ordine del giorno:

« La XI Commissione della Camera dei deputati ravvisa la necessità che i dati riportati dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3073 « disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico », relativi al limite di tollerabilità igienico-sanitaria delle sostanze estranee ammesse, vengano opportunamente ridotti e completati in conformità con le indicazioni contenute nelle farmacopee ufficiali dei vari Paesi e nei testi più accreditati di analisi ».

Per quanto riguarda l'articolo 3 debbo pure dichiarare: è chiaro che tutto l'alcole che non corrisponde ai requisiti richiesti debba essere denaturato; però non capisco il secondo

comma, ove è detto che l'articolo 140 del regolamento è abrogato.

Ma l'articolo 140 fissa le quantità minime percentuali dei residui della distillazione, e non capisco come una legge che vuole dettare norme di purezza più rigorose possa poi abrogare l'articolo 140 del regolamento.

Tuttavia, per non rinviare al Senato il provvedimento, propongo alla Commissione di volerlo approvare senz'altro, anche se non soddisfa né l'industria dell'alcole né l'industria farmaceutica, rinnovando l'invito alla Commissione di voler dare la sua approvazione al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTOLI. Noi siamo chiamati ad approvare un ordine del giorno che invita il Governo a modificare una sua proposta di legge. Ma il Governo venga qui a modificarla! Capisco la necessità di approvare l'ordine del giorno, al Senato, dove mancava il tempo per una approfondita discussione in seguito alla richiesta del Governo di far entrare in vigore il provvedimento entro pochi giorni; ma ormai sono passati due mesi dalla trasmissione dall'altro ramo del Parlamento ed i motivi che avevano indotto il Senato ad approvare il disegno di legge con urgenza non esistono più. Nessuna grave conseguenza possiamo avere se lasciamo trascorre un'altra settimana prima di approvare il provvedimento, ma in questo modo noi avremo la possibilità di modificarlo evitando di approvare l'ordine del giorno proposto che secondo me è incongruente.

PENAZZATO. L'articolo 9 prescrive che la legge entra in vigore un anno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in considerazione del fatto che sul mercato c'è un certo quantitativo di prodotto. Si potrebbe eventualmente ridurre il periodo di un anno a 10 mesi e nel frattempo si potrebbe pregare il Governo di modificare il disegno di legge. Si otterrebbe così lo stesso risultato pratico e si farebbe una cosa seria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BARTOLE, Relatore. L'onorevole Penazzato ha ragione ed ha ragione anche l'onorevole Bettoli. Però sta il fatto che quando si parla di dati ufficiali dobbiamo fare riferimento a testi ufficiali. Noi, in Italia, in un paese fra i più evoluti del mondo, dovremmo ogni 5 anni avere una Farmacopea ufficiale aggiornata e invece oggi ne abbiamo una che risale al 1936, dove non ci sono né antibiotici né sulfamidici. È vero che c'è un grande con-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1957

sesso di sapienti che stanno preparando questo nuovo monumento: ma la verità è che oggi non sapremmo a che cosa riferirci e se vogliamo dei testi aggiornati dobbiamo rimetterci ai testi stranieri. Io credo che se si trovasse una formula per dare la possibilità al Governo, senza la emanazione di una nuova legge, di rivedere questi indici circa la purezza del prodotto, si guadagnerebbe del tempo. Ciò in Senato è stato riconosciuto possibile. Data la carenza di un testo ufficiale sono del parere che si possa approvare il disegno di legge senza rinviarlo al Senato, impegnando il Governo sulla base dell'ordine del giorno da me presentato.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Oggi ci troviamo di fronte ad una carenza di testi ufficiali ed è appunto per tale situazione che si è dovuto ricorrere al disegno di legge in esame per fissare alcuni termini precisi. Con gli articoli 2 e 3 si fissano criteri di tollerabilità e requisiti precisi per poter immettere al consumo il prodotto. La mancanza di questi requisiti impone l'obbligo di adulterare il prodotto. Ora se si vuole richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità di un'altro provvedimento, sono senz'altro d'accordo. Comunque ritengo che l'approvazione del disegno di legge non potrà certo impedire di riesaminare il problema tenendo conto dei risultati dell'esperienza.

BETTOLI. Dichiaro di ritirare la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.

(È approvato).

ART. 2.

L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°,56 non deve essere inferiore a 95° C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

Alcole metilico, in volume c.c.	0,50	per cento
acidità, in acido acetico, mgr.	5	»
eteri, in acetato di etile, mgr.	60	»
aldeidi, mgr.	5	»
alcoli superiori, mgr.	10	»
forfurolo F		tracce

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguita secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

(È approvato).

ART. 3.

L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non può essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali.

È abrogato l'articolo 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

(È approvato).

ART. 4.

L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque pone in vendita alcole non rispondente ai requisiti fissati dall'articolo 2 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

(È approvato).

ART. 6.

La pena prevista nel precedente articolo non può essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non è in grado di indicare e di provare l'identità e la provenienza dell'alcole.

L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1957

da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 7.

La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita.

La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le Autorità ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge.

La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico è affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.

(È approvato).

ART. 8.

Ai fini della vigilanza valgono le norme relative al prelevamento ed analisi di campioni previste dal decreto presidenziale 30 maggio 1953, n. 567, per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, che disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

Le analisi dei campioni dovranno essere eseguite secondo i metodi che saranno indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Dò lettura dell'ordine del giorno del relatore, onorevole Bartole:

« La XI Commissione della Camera dei deputati ravvisa la necessità che i dati riportati dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3073 " Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico ", relativi al limite di tollerabilità igienico-sanitaria delle sostanze estranee ammesse, vengano opportunamente ridotti e completati in conformità con le indicazioni contenute nelle Farmacopee ufficiali dei vari Paesi e nei testi più accreditati di analisi ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Bartole.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

SCARPA. Signor Presidente, di fronte al diffondersi della « psicosi asiatica » ritengo sarebbe opportuno che l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica riferisse alla Commissione sulla reale situazione sanitaria del paese in relazione all'epidemia di influenza e sui provvedimenti adottati dall'A.C.I.S. in merito.

DI MAURO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di riprendere al più presto l'esame delle proposte di legge relative ai miglioramenti delle prestazioni economiche liquidate agli infortunati sul lavoro, per venire incontro ai giusti desideri degli interessati che da tempo attendono una decisione concreta.

DI AZ LAURA. Vorrei raccomandare all'onorevole Presidente di esaminare la possibilità di mettere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute le quattro proposte di legge relative alla concessione della pensione alle casalinghe. Poiché su questo argomento sono state presentate proposte da tutte le varie parti politiche ritengo che un accordo possa essere facilmente raggiunto, attraverso la nomina di un Comitato ristretto, che potrà procedere alla formulazione di un testo concordato.

SABATINI. Ritengo che la Commissione possa quanto prima esaminare la proposta di legge del senatore Sibille ed altri relativa alla modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola (2149).

CALVI. Poiché la commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia ha già

ultimato i suoi lavori e sarà in grado entro breve tempo di presentare le sue conclusioni sugli argomenti dei quali l'onorevole Rubinnacci ha promesso lo stralcio, ritengo che la nostra Commissione possa esaminare le proposte di legge relative ai contratti a termine ed ai subappalti.

CREMASCHI. Vorrei ricordare alla Commissione che l'Assemblea ha approvato al termine della discussione sul bilancio del Ministero del lavoro un ordine del giorno con il quale si facevano voti per una sollecita definizione della disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria e coloma. Credo, pertanto, che la nostra Commissione debba procedere al più presto, assieme alla IX Commissione (Agricoltura), alla discussione delle relative proposte di legge, che furono presentate anche nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Faccio presente che a queste richieste debbono aggiungersi quelle dell'onorevole Rapelli, il quale, assente da Roma per ragioni del suo ufficio (si trova a Bari con il Presidente della Repubblica), ha sollecitato con lettera l'approvazione delle proposte di legge n. 2045 (intervento degli uffici del lavoro sui licenziamenti per riduzione di personale) e n. 2631 (estensione della pensione di reversibilità ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1° gennaio 1945 di pensionati che hanno compiuto il diritto a pensione anteriormente alla data anzidetta).

Mi rendo conto delle esigenze prospettate dai colleghi in merito alla discussione di alcuni progetti di legge e ritengo che un programma organico dei lavori delle commissioni possa essere stabilito dall'ufficio di Presidenza, che convocherà quanto prima. È evidente, però, che per le proposte di legge assegnate a commissione riunite dovrò interpellare i rispettivi Presidenti. Per quanto riguarda, invece, la richiesta dell'onorevole Scarpa, sarà mia cura invitare il senatore Mott, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a riferire alla Commissione sulla situazione sanitaria del paese e sui provvedimenti adottati dall'A.C.I.S. per fronteggiare l'epidemia influenzale che ha colpito l'Italia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

STORCHI ed altri « Concessione gratuita del passaporto per gli emigranti » (2790);

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge

« Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico » (3073).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardecì, Calvi, Camposarcano, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maghetta, Pastore, Penazzato, Roberti, Sabatini, Santi, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
